



Parco del Piano di Magadino

Piano
di utilizzazione
cantonale

Approvato
dal Gran Consiglio
il 18 dicembre 2014

www.ti.ch/ppdm

Procedura

Informazione e partecipazione
(art. 46 cpv 2-4 LALPT)

dal 9 dicembre 2010 all'11 febbraio 2011

Adozione del Consiglio di Stato
(art. 47 LALPT, in combinazione con
l'art. 107 LST)

Risoluzione governativa n. 2972 del 5 giugno
2012; Messaggio no. 6648 del 5 giugno 2012.

Approvazione del Gran Consiglio
(art. 48 cpv 1, 50 LALPT, in combinazione con
l'art. 107 LST)

il 18 dicembre 2014

Pubblicazione
(art. 48 cpv 2-3 LALPT, in combinazione con
l'art. 107 LST)

dal 23 febbraio al 25 marzo 2015

5

Norme di attuazione

Editore

Dipartimento del territorio

Autori

Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio

Il PUC Parco del Piano di Magadino è frutto del lavoro della Direzione di progetto (Sezione dello sviluppo territoriale e Sezione dell'agricoltura), della Conduzione politica, del Gruppo esperti con la collaborazione dei partecipanti a forum e workshop, dei servizi dell'amministrazione cantonale e dei gruppi di lavoro programmi d'agglomerato.

Operatori esterni

- Consultati, consulenze per enti pubblici e società, Tavernes
- Gecos sagl, consulenza ambientale, ingegneria forestale e sviluppo e marketing territoriale, Riazzino
- IMAT, Istituto di management turistico, Bellinzona
- Oikos2000 Sagl, consulenza e ingegneria ambientale, Monte Carasso
- Alma Sartoris, Dipl. geografa, Jona
- Scripta CH l'artigiano della scrittura, Tavernes
- Studi Associati SA, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Lugano

Adattamento testi

Francesco Del Priore

Per ulteriori informazioni

Sezione dello sviluppo territoriale, via Franco Zorzi 13

6500 Bellinzona

tel. +41 91 814 25 91 fax +41 91 814 25 99

www.ti.ch/ppdm

INDICE

TITOLO I	NORME GENERALI	3
Capitolo 1	Oggetto, obiettivi e componenti	3
Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Obiettivi	3
Art. 3	Componenti	3
Art. 4	Piano delle zone	3
Art. 5	Piano dell'urbanizzazione	4
Art. 6	Rapporto con i Piani regolatori comunali	4
Capitolo 2	Competenze	4
Art. 7	Consiglio di Stato e Dipartimento	4
Art. 8	Ente Parco	
	a) Compiti	5
Art. 9	b) Organizzazione	5
Art. 10	c) Consiglio	5
Art. 11	d) Comitato	6
Art. 12	e) Direzione	6
TITOLO II	NORME PARTICOLARI.....	6
Capitolo 1	Paesaggio.....	6
Art. 13	Principi generali	6
Art. 14	Inserimento paesaggistico	6
Art. 15	Costruzioni esistenti fuori zona edificabile non conformi alla destinazione di zona	6
Art. 16	Testimonianze storiche	7
Art. 17	Misure contro l'inquinamento luminoso	7
Art. 18	Paesaggio palustre d'importanza nazionale	
	a) Delimitazione e protezione	7
Art. 19	b) Usi ammessi	7
Art. 20	Zone di rispetto del paesaggio	8
Art. 21	Zona forestale, siepi e boschetti	8
Art. 22	Alberature	8
Capitolo 2	Agricoltura	8
Art. 23	Zona agricola	8
Art. 24	Zona agricola attrezzata	9

Art. 25	Coltivazione di tappeti erbosi e di vigneti su grandi superfici	9
Art. 26	Tenuta di cavalli a scopo ricreativo e sportivo	9
Art. 27	Riconversione all'uso agricolo	10
Capitolo 3	Natura	10
Art. 28	Principi generali	10
Art. 29	Riserve naturali e zone protette	
	a) Delimitazione e scopo	10
Art. 30	b) Cura e manutenzione	10
Art. 31	c) Zona nucleo (ZN)	11
Art. 32	d) Zona cuscinetto nutrienti (ZCN)	11
Art. 33	Reticolo di collegamento ecologico	11
Capitolo 4	Svago e mobilità	12
Art. 34	Zona per scopi pubblici	12
Art. 35	Zona per attrezzature private di interesse pubblico (AP-IP)	
	a) Destinazione e parametri edilizi	12
Art. 36	b) Piano di quartiere	12
Art. 37	c) Apertura al pubblico, accesso, posteggi	13
Art. 38	d) Protezione delle acque e zona di pericolo	13
Art. 39	Limitazione del traffico veicolare motorizzato	14
Art. 40	Zona aeroportuale	14
Capitolo 5	Ambiente	14
Art. 41	Qualità ambientale	14
Art. 42	Teleriscaldamento	14
Art. 43	Spazio di pertinenza dei corsi d'acqua	14
Art. 44	Gestione e sistemazione dei canali e corsi d'acqua	15
Art. 45	Bandita di caccia	15
Capitolo 6	Norme finali	15
Art. 46	Deroghe	15

TITOLO I **NORME GENERALI**

Capitolo 1 Oggetto, obiettivi e componenti

Art. 1 Oggetto

Mediante il Piano d'utilizzazione cantonale¹ (in seguito PUC PPdM), è istituito il Parco del Piano di Magadino (in seguito Parco), quale parco naturale ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. d Lcn².

Art. 2 Obiettivi

¹Il PUC PPdM disciplina l'uso del suolo, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi generali:

1. valorizzare le qualità paesaggistiche del Parco, segnatamente la sua varietà e ricchezza,
2. rafforzare il settore agricolo e sostenere le aziende che operano nel Parco, favorendone la collaborazione,
3. proteggere, gestire e promuovere le componenti naturali e le funzioni ecologiche,
4. valorizzare il Parco quale area di svago di prossimità e quale componente dell'offerta turistica regionale,
5. promuovere sinergie tra agricoltura, natura e svago,
6. garantire all'interno del Parco una mobilità coordinata con i suoi obiettivi,
7. migliorare la qualità ambientale all'interno del Parco, e
8. informare e sensibilizzare sui contenuti e i valori del Parco.

²Gli obiettivi generali sono precisati dagli obiettivi specifici elencati nell'allegato 1.

Art. 3 Componenti

Il PUC PPdM si compone di:

- a) Piano delle zone e piano dell'urbanizzazione
- b) Norme di attuazione (NAPUC PPdM), con allegati
- c) Programma di realizzazione e Rapporto di pianificazione, entrambi di carattere indicativo.

Art. 4 Piano delle zone

Il Piano delle zone stabilisce il perimetro del Parco e ne suddivide il territorio nelle opportune zone d'utilizzazione.

¹ Piano d'utilizzazione cantonale ai sensi degli artt. 44 ss. della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) in comb. con l'art. 107 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 (RL 7.1.1.1), corrispondenti adli artt. 44 ss. Lst.

² Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (Lcn, RL 9.3.1.7).

Art. 5 Piano dell'urbanizzazione

Il Piano dell'urbanizzazione stabilisce l'urbanizzazione generale e particolare necessaria all'attuazione del PUC PPdM, segnatamente e in modo esclusivo i percorsi pedonali, ciclabili ed equestri.

Art. 6 Rapporto con i Piani regolatori comunali

¹Il PUC PPdM è prevalente rispetto ai Piani regolatori comunali, che decadono nella misura in cui si trovano in contrasto con esso o riguardano aspetti da esso disciplinati in modo esclusivo.

²Nel rispetto dei limiti stabiliti dal capoverso precedente, restano di competenza dei Piani regolatori comunali:

- a) la delimitazione e il disciplinamento di:
 - zone esistenti per scopi pubblici
 - zone agricole attrezzate
 - zone di protezione delle acque sotterranee
 - zone di pericolo
 - zone campeggio esistenti
- b) la tutela dei beni culturali e la delimitazione di zone di interesse archeologico
- c) l'urbanizzazione generale e particolare.

Capitolo 2 Competenze**Art. 7 Consiglio di Stato e Dipartimento**

¹Il Consiglio di Stato esercita i compiti stabiliti dalle NAPUC PPdM.

²Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento):

- a) esercita tutte le competenze attribuitegli dalle NAPUC PPdM o da queste non esplicitamente attribuite ad altri;
- b) vigila sull'applicazione del PUC PPdM;
- c) valuta ogni attività di incidenza territoriale all'interno del Parco, che preavvisa segnatamente nell'ambito delle pertinenti leggi settoriali (avviso giusta gli artt. 7 LE³ e 33 LStr⁴);
- d) autorizza la concessione di eventuali deroghe giusta l'art. 46 NAPUC PPdM;
- e) coordina i preavvisi di competenza dell'Ente Parco e di altri servizi cantonali o Dipartimenti;
- f) collabora con l'Autorità federale competente;
- g) autorizza provvedimenti di regolazione delle popolazioni di selvaggina.

³Nell'esercizio delle proprie competenze, il Dipartimento sente il parere dell'Ente Parco.

³ Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE, RL 7.1.2.1).

⁴ Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr, RL 7.2.1.2).

Art. 8 Ente Parco**a) Compiti**

¹L'Ente Parco del Piano di Magadino (in seguito Ente Parco) attua il PUC PPdM.

²In particolare esso:

- a) realizza, per quanto possibile, le misure elencate nell'allegato 2;
- b) svolge ulteriori compiti conferitigli dal Consiglio di Stato con contratto di prestazione;
- c) incentiva e coordina la realizzazione di misure affidate all'iniziativa di Enti pubblici e di privati, segnatamente quelle di cui all'allegato 3, con possibilità di erogare i contributi finanziari previsti dalle misure;
- d) collabora con i Comuni e il Cantone nella sorveglianza del territorio;
- e) verifica l'efficacia delle misure del PUC PPdM e ne riferisce al Dipartimento;
- f) formula preavvisi su richiesta del Dipartimento.

³L'Ente Parco si avvale del contributo finanziario cantonale, del contributo dei Comuni, stabilito dal Consiglio di Stato giusta l'art. 91 Lst, come pure di ulteriori fonti di finanziamento, di cui promuove la ricerca.

Art. 9 b) Organizzazione

¹L'Ente Parco è costituito come Fondazione ai sensi degli artt. 80 ss. CCS⁵.

²Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio
- il Comitato
- la Direzione.

Art. 10 c) Consiglio

¹Il Consiglio è l'organo di conduzione politica dell'Ente Parco.

²Esso si compone di 17 membri, e meglio 7 rappresentanti dei Comuni elencati nell'allegato 4 (è garantita la rappresentanza diretta dei Comuni con almeno il 10% di territorio del Parco), 2 rappresentanti del Cantone, 1 membro per il Consorzio correzione del fiume Ticino, 2 membri per gli Enti regionali di sviluppo, 2 membri per gli enti turistici locali, 2 membri per le associazioni agricole e 1 membro per quelle di protezione ambientale.

³Il Consiglio:

- a) nomina al suo interno il Presidente e due vice presidenti e ne definisce i compiti;
- b) costituisce al suo interno il Comitato;
- c) nomina il Direttore ed i membri della Direzione e ne specifica i compiti;
- d) sottoscrive con il Cantone il contratto di prestazione per l'attività quadriennale dell'Ente;
- e) approva i programmi e i rapporti annuali di lavoro;
- f) approva i preventivi e i consuntivi annuali;
- g) elabora un regolamento interno dell'Ente.

⁵ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS, RS 210).

Art. 11 d) Comitato

¹ Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio, che lo dirige, e da altri quattro membri, di cui almeno tre in rappresentanza dei Comuni e del Cantone.

² Esso accompagna la Direzione nell'esercizio dei compiti operativi e funge da tramite verso il Consiglio.

Art. 12 e) Direzione

¹ La Direzione svolge i compiti operativi dell'Ente Parco.

² Essa si compone di un Direttore e di collaboratori professionisti.

TITOLO II NORME PARTICOLARI**Capitolo 1 Paesaggio****Art. 13 Principi generali**

¹ Il carattere aperto di paesaggio rurale e naturale poco costruito del Parco va salvaguardato e promosso.

² Gli interventi d'incidenza territoriale devono conformarsi agli obiettivi del PUC del Parco.

³ Le situazioni di degrado paesaggistico vanno, per quanto possibile, risanate.

Art. 14 Inserimento paesaggistico

¹ Le nuove costruzioni devono essere realizzate, per quanto possibile, nei pressi di edifici o impianti esistenti e non intaccare il territorio libero da costruzioni.

² Esse devono conformarsi al carattere e alle qualità del paesaggio; in particolare devono adattarsi alla morfologia del terreno, disporsi in modo coerente con la rete stradale, evitare tipologie costruttive estranee al contesto, realizzare un'espressione architettonica e una sistemazione esterna che si inseriscano nel paesaggio in modo armonioso.

³ Interventi su costruzioni esistenti devono, per quanto possibile, migliorare la qualità architettonica dell'edificio ed il paesaggio.

⁴ Il Dipartimento elabora linee guida di accompagnamento paesaggistico alla progettazione degli interventi.

Art. 15 Costruzioni esistenti fuori zona edificabile non conformi alla destinazione di zona

¹ Costruzioni esistenti non conformi alla destinazione di zona e legalmente erette possono essere rinnovate, trasformate parzialmente, ampliate o ricostruite secondo le disposizioni del diritto federale, segnatamente degli artt. 24c e 37a LPT⁶, a condizione che:

- la superficie utilizzata dall'agricoltura non ne sia diminuita;

⁶ Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700).

- si generi un effetto positivo sul paesaggio, ad esempio portando ad un maggior ordine e armonia o migliorando l'aspetto dell'edificio e dei suoi dintorni;
- l'ampliamento di costruzioni utilizzate a scopi commerciali giusta l'art. 37a LPT è necessario al proseguimento dell'azienda.

² Costruzioni (di cui al cpv. 1) andate distrutte, non possono essere ricostruite.

³ Utilizzazioni non conformi alla destinazione della zona, se dismesse, non possono essere riattivate.

Art. 16 Testimonianze storiche

¹ Gli edifici rurali designati dal Piano delle zone vanno conservati quale testimonianza storica del periodo della colonizzazione del Piano di Magadino dopo la bonifica.

² Le infrastrutture militari designate dal Piano delle zone vanno conservate quale testimonianza storica delle opere di sbarramento del Piano di Magadino effettuate nei due periodi bellici.

³ Ogni intervento su questi oggetti deve, per quanto possibile, rispettare il valore di testimonianza e non pregiudicare la tipologia originaria della costruzione.

Art. 17 Misure contro l'inquinamento luminoso

¹ Il comparto centrale del Parco (delimitato nell'allegato 5) va preservato nel suo carattere non illuminato; sono esclusi nuovi impianti di illuminazione.

² In tutto il Parco vanno adottate misure per un'illuminazione efficiente in base alle *"Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso"* della Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo del novembre 2007.

Art. 18 Paesaggio palustre d'importanza nazionale

a) Delimitazione e protezione

¹ Il paesaggio palustre d'importanza nazionale del Piano di Magadino⁷ è delimitato nel piano delle zone.

² Esso è protetto ai sensi degli artt. 23a-d LPN⁸ e dell'Ordinanza sulle zone palustri, direttamente applicabili.

³ L'obiettivo della protezione è la conservazione del paesaggio, delle componenti naturali e degli elementi caratteristici tradizionali.

Art. 19 b) Usi ammessi

¹ Sono ammessi:

- a) l'uso agricolo e forestale, purché conformi agli scopi della protezione;
- b) la manutenzione e il rinnovo di costruzioni esistenti, a suo tempo lecitamente edificate, purché compatibili con gli scopi della protezione;
- c) nuove costruzioni agricole, unicamente per interventi necessari a preservare l'uso agricolo tradizionale della zona palustre e se non

⁷ Oggetto n. 260 dell'inventario federale delle zone palustri, Allegato 1 all'Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale del 1° maggio 1996 (Ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35).

⁸ Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN, RS 451).

riguardano aree sensibili dal profilo paesaggistico; deve essere dimostrata la compatibilità con gli scopi della protezione.

² Sono vietati ogni uso, intervento o attività che, direttamente o indirettamente, possa portare pregiudizio al paesaggio o ai suoi elementi caratteristici.

³ In particolare sono vietati:

- a) l'ampliamento e il cambiamento di destinazione delle costruzioni esistenti;
- b) nuove costruzioni, se non necessarie agli scopi della protezione o alle pratiche agricole tradizionali;
- c) l'intensificazione delle pratiche agricole rispetto alla situazione esistente nel 1996;
- d) la posa di tunnel o serre;
- e) le bonifiche.

Art. 20 Zona di rispetto del paesaggio

¹ Le zone di rispetto del paesaggio, delimitate nel Piano delle zone, sono aree agricole che si caratterizzano per la loro qualità di paesaggio prevalentemente privo di costruzioni.

² Al loro interno sono vietate costruzioni in campo aperto suscettibili di pregiudicare il carattere poco costruito del paesaggio, in particolare edifici, elettrodotti, serre, tunnel di plastica.

³ Eventuali costruzioni di carattere agricolo dovranno essere accorpate a edifici ed impianti esistenti.

Art. 21 Zona forestale, siepi e boschetti

¹ La zona forestale, le siepi ed i boschetti esistenti, delimitati nel piano delle zone a titolo indicativo, sono protetti.

² La zona forestale è protetta conformemente alla LFo⁹.

³ Interventi su siepi e boschetti che vanno oltre la gestione corrente sono soggetti ad autorizzazione del Dipartimento, la loro manomissione anche a compensazione reale.

Art. 22 Alberature

¹ I filari di alberi esistenti, indicati nel Piano delle zone, segnatamente in zona Ramello e un zona Colombera, sono protetti.

² L'Ente Parco realizza le nuove alberature previste dal Piano delle zone e ne cura la regolare manutenzione.

³ Tutti i filari ed i singoli alberi esistenti vanno, per quanto possibile, rispettati.

Capitolo 2 Agricoltura

Art. 23 Zona agricola

¹ La zona agricola, delimitata nel Piano delle zone, svolge le funzioni stabilite dall'art. 16 LPT e comprende:

- a) le superfici per l'avvicendamento culturale (SAC) e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità;

⁹ Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo, RS 921.0).

b) i terreni che nell'interesse generale devono essere coltivati dall'agricoltura.

²Essa deve essere tenuta per quanto possibile libera da costruzioni; in quanto conformi alle sue funzioni, sono ammessi edifici ed impianti secondo gli artt. 16a LPT e 34 ss. OPT¹⁰.

³La conservazione dell'estensione della zona agricola nel Parco rappresenta un interesse pubblico primario; la diminuzione dell'area agricola può avvenire solo per esigenze parimenti rilevanti ed in assenza di alternative.

⁴La gestione agricola è ammessa all'interno dello spazio di pertinenza dei corsi d'acqua ai sensi della LPAC¹¹, se compatibile con le sue funzioni ed esigenze.

⁵È stabilito un Grado di sensibilità III al rumore.

Art. 24 Zona agricola attrezzata

¹Le zone agricole attrezzate, destinate ad impianti per colture al coperto superiori ai 5000 m², sono disciplinate dai Piani regolatori comunali.

²All'interno del Parco i Comuni possono delimitare nuove zone agricole attrezzate nel rispetto dei criteri pianificatori stabiliti dalla scheda R11 del Piano direttore cantonale.

³Si applicano inoltre le seguenti norme:

- le superfici tra gli impianti e i percorsi del Parco, indicati nel piano dell'urbanizzazione, vanno arredate a verde;
- la distanza minima dai percorsi del Parco è di ml 20.

Art. 25 Coltivazione di tappeti erbosi e di vigneti su grandi superfici

¹All'interno del Parco non è ammessa la coltivazione di nuovi tappeti erbosi (green).

²Non sono ammessi nuovi vigneti con superficie superiore a 0.5 ettari.

Art. 26 Tenuta di cavalli a scopo ricreativo e sportivo

¹La tenuta di cavalli a scopo ricreativo e sportivo è ammessa giusta l'art. 24d cpv. 1bis LPT e nella misura in cui essa è compatibile con gli obiettivi del Parco.

²In particolare:

- a) la conservazione della superficie coltivabile e il rispetto del paesaggio devono essere assicurati nella misura massima possibile;
- b) non devono insorgere conflitti fra l'esercizio dell'equitazione e la fruizione da parte degli altri utenti del Parco;
- c) l'edificio abitativo del detentore degli animali giusta l'art. 24d cpv. 1bis LPT deve trovarsi nel Parco, oltre che nelle immediate vicinanze del luogo di detenzione.

³La sistemazione e gestione delle infrastrutture esistenti, legalmente erette, legate alla tenuta e all'uso dei cavalli, deve conformarsi agli obiettivi di qualità del PUC PPdM; vanno in particolare risanate le situazioni di degrado.

¹⁰ Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT, RS 700.1).

¹¹ Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC, RS 814.20).

Art. 27 Riconversione all'uso agricolo

¹ Gli usi non conformi alla zona agricola vanno, per quanto possibile, risanati.

² Il risanamento di costruzioni e attività al beneficio della garanzia delle situazioni acquisite è perseguito in accordo coi proprietari; l'Ente Parco può concedere indennizzi.

³ L'Ente Parco provvede a riconvertire le costruzioni e le attività dismesse, la cui riattivazione non è più consentita giusta l'art. 15 cpv. 3.

⁴ Le costruzioni e le attività non conformi alla zona agricola e privi di regolare licenza o autorizzazione emanate da un'Autorità competente vanno risanati e riconvertite a spese del proprietario.

Capitolo 3 Natura**Art. 28 Principi generali**

¹ Le componenti naturali del Parco vanno tutelate e valorizzate.

² È in particolare da promuovere il mosaico di ambienti naturali, agricoli e boschivi che crea le premesse per la diffusione di specie animali e vegetali d'interesse per la conservazione della biodiversità.

³ La vocazione del Parco quale corridoio di migrazione per l'avifauna va salvaguardata e valorizzata.

Art. 29 Riserve naturali e zone protette**a) Delimitazione e scopo**

¹ Sono istituite le riserve naturali delimitate nel Piano delle zone a tutela di paludi, golene e siti d'anfibi d'importanza nazionale e cantonale, in attuazione delle relative Ordinanze federali¹², e meglio come indicato all'allegato 6.

² Obiettivo della protezione è la salvaguardia dei contenuti naturalistici e della funzione ecologica a lungo termine.

³ Le riserve naturali si compongono di zone nucleo (ZN) e zone cuscinetto nutrienti (ZCN).

⁴ All'interno della zona protetta delle Bolle di Magadino si applicano le norme della relativa Ordinanza di protezione¹³.

Art. 30 b) Cura e manutenzione

¹ La cura e la manutenzione delle riserve naturali è, per quanto possibile, assicurata dalle aziende agricole, in base ad un contratto di gestione con l'Ufficio della natura e del paesaggio.

² Essa è in ogni caso garantita dall'Ente parco.

¹² Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale del 1° maggio 1996 (Ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35); Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992 (Ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31); Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale del 7 settembre 1994 (Ordinanza sulle paludi, RS 451.33); Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale del 15 giugno 2001 (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA, RS 451.34).

¹³ Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 30 marzo 1979 (RL 9.3.1.4).

Art. 31 c) Zona nucleo (ZN)

¹ La zona nucleo comprende gli ambienti palustri, le zone golenali, nonché le superfici e le strutture naturali ad essi intimamente legati.

² I suoi contenuti naturali sono integralmente protetti. Ogni intervento, segnatamente agricolo o forestale, deve essere finalizzato alla cura e alla manutenzione del biotopo. Sono da favorire la flora e la fauna indigene proprie dell'ambiente protetto, nonché le condizioni ecologiche indispensabili alla loro esistenza.

³ Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare:

- a) le costruzioni, i depositi (anche temporanei) e le modifiche della morfologia del terreno, ad eccezione di quelli necessari agli scopi della protezione;
- b) l'alterazione del regime idrico, l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze e prodotti pericolosi per l'ambiente;
- c) l'accesso al di fuori delle piste e dei sentieri indicati secondo le diverse tipologie.

⁴ La raccolta di funghi è consentita nei boschetti di Sementina e nel bosco golenale della Ciossa Antognini, purché praticata con rispetto e al di fuori delle paludi e delle zone umide.

Art. 32 d) Zona cuscinetto nutrienti (ZCN)

¹ La zona cuscinetto nutrienti comprende le superfici agricole circostanti la zona nucleo.

² Essa ha lo scopo di proteggere la zona nucleo dall'immissione di nutrienti o di altre sostanze utilizzate in agricoltura, che potrebbero nuocere a flora e fauna.

³ Di regola l'uso agricolo nella zona cuscinetto deve essere di prato estensivo, gestito secondo le modalità stabilite dall'OPD¹⁴, escluso il pascolo autunnale.

⁴ Il contratto di gestione può prevedere altri usi, se compatibili con le finalità della protezione.

Art. 33 Reticolo di collegamento ecologico

¹ Il reticolo ecologico è segnalato a titolo indicativo nel piano delle zone.

² Esso mira a favorire i collegamenti ecologici all'interno del Parco, in particolare tra i biotopi e gli elementi d'interesse naturalistico quali siepi, boschetti, canali e prati permanenti.

³ Le finalità del reticolo sono precisate dal progetto di interconnessione ai sensi dell'OQE¹⁵.

⁴ I piani regolatori comunali tengono conto delle necessità di collegamento ecologico tra il Parco ed i versanti.

¹⁴ Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, RS 910.13).

¹⁵ Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura del 4 aprile 2001 (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE, RS 910.14)

Capitolo 4 Svago e mobilità

Art. 34 Zona per scopi pubblici

¹La zona per scopi pubblici, delimitata nel Piano delle zone, comprende le superfici e le costruzioni destinate all'azienda agricola del Demanio e al Centro del Parco.

²Il Centro comprende in particolare spazi adibiti all'accoglienza dei visitatori, alla vendita, ad ufficio e ad esposizione, che devono essere ricavati all'interno delle volumetrie degli edifici esistenti.

³È stabilito un grado di sensibilità al rumore II.

Art. 35 Zona per attrezzature private di interesse pubblico (AP-IP)

a) Destinazione e parametri edilizi

¹La zona per attrezzature private di interesse pubblico, delimitata dal Piano delle zone, comprende le superfici già oggi utilizzate per sport equestri.

²Sono ammessi:

- a) contenuti di carattere ricreativo, terapeutico e sportivo per la pratica dell'equitazione sia in forma amatoriale sia in forma competitiva;
- b) contenuti residenziali per gli addetti e ospiti, connessi con l'attività equestre;
- c) esercizi pubblici, quali ristorante e bar.

³Sono applicabili i seguenti indici e parametri edificatori:

- a) indice di occupazione = 45%;
- b) distanza minima dai confini privati: 5.00 ml;
- c) distanza minima dal suolo pubblico: 3.00 ml;
- d) superficie utile lorda (SUL) massima per contenuti abitativi pari a 1'000 m²;
- e) altezza massima:
 - per edifici abitativi: 6.50 ml alla gronda e una pendenza del tetto compresa tra il 30 e il 45%;
 - per completamenti e sopraelevazioni di edifici lavorativi: altezza pari all'edificio adiacente;
 - per demolizioni e ricostruzioni di edifici lavorativi: 7.00 ml alla gronda e una pendenza del tetto compresa tra il 30 e il 45%;
 - per giostra cavalli ed edifici che si collegano ad esse in un'unica unità: 4.50 ml;
 - altezza massima maneggi e altri edifici adibiti a deposito: 6.00 ml alla gronda e una pendenza del tetto compresa tra il 30 e il 45%.

⁴È stabilito un grado di sensibilità al rumore II.

Art. 36 b) Piano di quartiere

¹L'edificazione nella zona AP-IP è subordinata alla realizzazione di un piano di quartiere (PQ) ai sensi degli artt. 54 ss. Lst.

²Il PQ deve conferire un disegno unitario e qualificato dell'intera area, esso dovrà in particolare prevedere:

- una chiara separazione funzionale delle destinazioni ammesse nella zona;

- una sistemazione idonea della strada di accesso alla zona;
- il mantenimento del posteggio nella sua attuale ubicazione e la sua sistemazione con una pavimentazione idonea, che consenta un corretto smaltimento delle acque meteoriche;
- il riordino delle strutture esistenti mediante la demolizione e la rimozione di tutte le strutture leggere e temporanee (tettoie, piccoli depositi, ecc.) presenti nella zona;
- un'adeguata accessibilità alla zona anche con i cavalli;
- un percorso accessibile al pubblico che, partendo dal posteggio, attraversi la zona e consenta di accedere agli esercizi pubblici e alla visita dei cavalli, con una segnaletica e pavimentazione univoca ed atta a separare gli spazi pubblici da quelli privati;
- l'esclusione delle autovetture ed una pavimentazione idonea per lo spazio compreso tra il ristorante e il maneggio all'aperto dove vengono svolte le manifestazioni, in maniera da conferire una qualità a questo spazio di carattere pubblico;
- l'integrazione nel progetto architettonico delle recinzioni e di eventuali insegne;
- l'impiego di principio sono di vettori energetici rinnovabili.
- le diverse tappe di realizzazione.

Art. 37**c) Apertura al pubblico, accesso, posteggi**

¹La zona AP-IP deve essere aperta al pubblico, e in particolare ai visitatori del Parco del Piano di Magadino.

²Per le manifestazioni sportive devono essere realizzati adeguati servizi logistici a carattere temporaneo, dimensionati secondo le direttive delle associazioni sportive e nel rispetto di tutte le prescrizioni di ordine pubblico.

³L'accesso veicolare è limitato agli utenti della zona. L'accesso di mezzi pubblici di servizio quali ambulanze, vigili del fuoco, guardie di confine, ecc. deve essere sempre garantito.

⁴Il numero di posti auto per l'uso corrente e per le manifestazioni sportive deve essere determinato mediante un calcolo del fabbisogno, da presentare con la domanda di costruzione del PQ. In caso di manifestazioni con grande affluenza di pubblico e veicoli dovranno essere messe a disposizione altre superfici di posteggio e in particolare i posti auto del centro sportivo e il fondo part. n. 129 del Comune di Giubiasco.

Art. 38**d) Protezione delle acque e zona di pericolo**

¹Si applicano le prescrizioni di protezione elencate alla cifra 211 dell'Allegato 4 OPAC¹⁶.

²La zona è soggetta a pericolo residuo di esondazione del fiume Ticino. Di conseguenza, in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o trasformazioni devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- divieto di realizzazione di piani interrati;
- quota minima del piano terreno per edifici abitabili o che prevedono il soggiorno di persone: 214.00 m s.l.m.;

¹⁶ Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC, RS 814.201).

- esecuzione di pareti esterne (perimetrali) in cemento armato almeno fino alla quota di 214.50 m s.l.m.

Art. 39 Limitazione del traffico veicolare motorizzato

¹ Il traffico veicolare motorizzato sulle strade di servizio del Parco va limitato a quello agricolo e al servizio domicilio.

² Il Cantone e i Comuni introducono la limitazione del traffico di transito mediante la posa di apposita segnaletica.

³ La disciplina dei precedenti capoversi non si applica alla strada di attraversamento Gudo-Cadenazzo, sino alla realizzazione del collegamento A2-A13.

Art. 40 Zona aeroportuale

¹ La zona aeroportuale è delimitata nel Piano delle zone ai sensi degli artt. 36 ss. LNA¹⁷.

² Per l'edificazione e la modifica di costruzioni necessarie all'esercizio dell'aerodromo fa stato il diritto federale.

Capitolo 5 Ambiente**Art. 41 Qualità ambientale**

¹ La qualità ambientale del Parco è, per quanto possibile, da migliorare.

² Sono da adottare provvedimenti a favore della protezione del suolo, dell'uso sostenibile delle risorse, nonché a favore delle energie rinnovabili.

³ È da contrastare la diffusione di organismi alloctoni invasivi e delle neobiota.

Art. 42 Teleriscaldamento

Laddove sia disponibile una rete di teleriscaldamento, vi è l'obbligo di allacciamento dei nuovi impianti destinati alle colture protette riscaldate (serre e tunnel), come pure in caso di risanamento di impianti esistenti.

Art. 43 Spazio di pertinenza dei corsi d'acqua

¹ Il piano delle zone definisce lo spazio di pertinenza dei corsi d'acqua, conformemente all'art. 36a LPac e 41a ss. OPAC.

² Esso serve in particolare:

- al mantenimento delle funzioni naturali;
- alla protezione contro le piene;
- all'utilizzazione delle acque.

³ Le costruzioni e le utilizzazioni ammesse all'interno dello dello spazio di pertinenza dei corsi d'acqua sono definite dall'art. 41c OPAC; si richiama inoltre l'art. 23 cpv. 4 di queste norme.

¹⁷ Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA, RS 748.0).

Art. 44 Gestione e sistemazione dei canali e corsi d'acqua

La sistemazione e la gestione a fini idraulici dei canali e dei corsi d'acqua deve essere coerente con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione naturalistica del Parco.

Art. 45 Bandita di caccia

¹In tutto il comprensorio del Parco vige una bandita di caccia.

²Il Dipartimento, sentite le cerchie interessate, può tuttavia autorizzare provvedimenti di regolazione delle popolazioni di selvaggina qualora il loro sviluppo dovesse compromettere gli obiettivi del Parco o creare problemi alle zone attigue al comprensorio.

Capitolo 6 Norme finali**Art. 46 Deroghe**

In situazioni eccezionali e se l'osservanza delle NAPUC PPdM costituisce un rigore sproporzionato, il Dipartimento, sentito l'Ente Parco, può concedere deroghe a queste norme, purché ciò non pregiudichi gli scopi del Piano e gli interessi di terzi.

Allegato 1

Elenco obiettivi specifici:

OS_1.1	Valorizzare la zona centrale del Parco nella sua vocazione di paesaggio palustre d'importanza nazionale
OS_1.2	Salvaguardare e valorizzare le specificità paesaggistiche dei diversi comparti del Parco
OS_1.3	Promuovere la qualità degli insediamenti, dei singoli edifici, delle infrastrutture e degli spazi esterni adiacenti
OS_1.4	Marcare paesaggisticamente i confini e le porte d'entrata del Parco
OS_1.5	Dar risalto agli elementi storici e culturali del Parco
OS_1.6	Conservare il carattere di spazio non illuminato della parte centrale del Parco
OS_2.1	Garantire la salvaguardia e il recupero del territorio agricolo nelle sue diverse vocazioni
OS_2.2	Sostenere le aziende agricole nell'esercizio delle loro attività
OS_2.3	Facilitare la collaborazione tra le aziende e favorire le sinergie nella produzione, trasformazione, distribuzione e promozione dei prodotti
OS_2.4	Promuovere l'immagine del settore agricolo e dei prodotti del Parco
OS_3.1	Tutelare e valorizzare i biotopi e gli spazi vitali di specie importanti per la biodiversità
OS_3.2	Rafforzare i collegamenti ecologici
OS_3.3	Garantire la funzione ecologica di corridoio di migrazione dell'avifauna
OS_3.4	Sostenere la valorizzazione ecologica dei canali
OS_4.1	Organizzare e promuovere in maniera coordinata l'offerta di svago del Parco
OS_4.2	Assicurare una rete di percorsi segnalata che colleghi i punti di interesse per lo svago
OS_4.3	Promuovere funzionalità e qualità delle infrastrutture per lo svago
OS_5.1	Favorire i contatti tra i fruitori del Parco e il mondo rurale
OS_5.2	Sostenere e promuovere l'attività agrituristica
OS_5.3	Risolvere situazioni conflittuali tra attività di svago, agricoltura e natura
OS_5.4	Sostenere le prestazioni di carattere naturalistico e paesaggistico da parte degli agricoltori
OS_5.5	Collaborare con i centri di competenza nel conseguimento degli obiettivi del Parco
OS_5.6	Accompagnare la sistemazione idraulica del fiume Ticino tenendo conto delle esigenze naturalistiche, agricole e ricreative
OS_6.1	Pianificare e regolare il traffico veicolare sulle strade del Parco
OS_6.2	Coordinare le esigenze dei diversi tipi di mobilità
OS_6.3	Promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico per la fruizione del Parco
OS_6.4	Regolare le possibilità di posteggio
OS_7.1	Salvaguardare e recuperare la qualità del suolo
OS_7.2	Garantire una gestione delle acque coordinata con gli obiettivi del Parco
OS_7.3	Sostenere la realizzazione degli obiettivi ambientali in relazione all'agricoltura
OS_7.4	Controllare la diffusione di organismi alloctoni invasivi e neobiota
OS_7.5	Promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili
OS_8.1	Assicurare un'adeguata informazione sul Parco e le sue iniziative
OS_8.2	Organizzare e sostenere attività didattiche e divulgative
OS_8.3	Favorire e sostenere attività di monitoraggio e di ricerca

Allegato 2

Elenco misure:

M_1.1.1	Definizione delle utilizzazioni ammissibili e degli obiettivi nella zona palustre
M_1.1.2	Risanamento situazioni conflittuali con Ordinanza federale sulla protezione delle zone palustri
M_1.2.1	Istituzione di due zone di rispetto paesaggistico
M_1.2.2	Segnalare con un filare di alberi la traversa del Piano Gudo-Cadenazzo
M_1.2.3	Piantagione di filari, siepi naturali e di singoli alberi
M_1.2.4	Risanamento di situazioni puntuali di degrado paesaggistico
M_1.2.5	Considerare la possibilità d'interramento puntuale di linee elettriche aeree esistenti
M_1.3.1	Fissare criteri d'inserimento paesaggistico per nuove costruzioni e per interventi su costruzioni esistenti
M_1.3.2	Risanare le scuderie che presentano problemi di carattere paesaggistico
M_1.3.3	Elaborare e attuare progetti di valorizzazione paesaggistica degli insediamenti
M_1.4.1	Realizzare un progetto unitario di sistemazione delle porte del Parco
M_1.4.2	Rafforzare il confine attorno alla zona industriale di Cadenazzo e Riazzino
M_1.5.1	Tutelare gli edifici rurali che presentano un valore quale testimonianza storica per la colonizzazione del Piano di Magadino
M_1.5.2	Marcare la via storica di attraversamento del Piano (via Vecchio Porto - via alla Monda)
M_1.6.1	Fissare principi e criteri per nuove illuminazioni
M_2.1.1	Rafforzare la protezione del territorio agricolo
M_2.1.2	Promuovere la riconversione di superfici in zona agricola utilizzate per altri scopi
M_2.1.3	Regolare la coltivazione di tappeti erbosi e di vigneti su grandi superfici
M_2.1.4	Regolare la delimitazione di zone agricole attrezzate (serre e tunnel di superfici maggiori a 5'000m ²)
M_2.1.5	Governare gli effetti territoriali legati alla tenuta di cavalli per scopi ricreativi e sportivi.
M_2.2.1	Offrire supporto alle aziende agricole nella gestione di progetti e nello svolgimento delle attività che contribuiscono a perseguire gli obiettivi del PUC
M_2.2.2	Avvio di un processo partecipativo di accorpamento delle superfici gestite (Bewirtschaftungsarrondierung)
M_2.3.1	Avvio di una piattaforma di coordinamento tra le aziende agricole del Parco (soluzioni a problemi comuni, ecc.)
M_2.3.2	Sostenere progetti di filiere corte riguardanti i prodotti del Parco
M_2.4.1	Promuovere il Parco, la sua agricoltura e i suoi prodotti
M_2.4.2	Elaborare un programma didattico-informativo sull'agricoltura in relazione ai valori del Parco
M_3.1.1	Proteggere i biotopi che figurano in inventari naturalistici attraverso l'istituzione di riserve naturali, con le rispettive fasce cuscinetto
M_3.1.2	Ripristinare tre biotopi palustri manomessi abusivamente
M_3.1.3	Realizzare interventi puntuali di valorizzazione e di manutenzione di biotopi, nonché dei loro collegamenti ecologici
M_3.1.4	Adottare provvedimenti per la tutela di specie particolari
M_3.2.1	Assicurare la presenza del reticolo ecologico
M_3.2.2	Tutela delle fasce di collegamento ecologico con i versanti
M_3.2.3	Realizzare interventi puntuali per rafforzare i collegamenti ecologici
M_3.3.1	Garantire la funzione di collegamento di corridoio per l'avifauna
M_3.4.1	Segnalare il valore ecologico dei canali (habitat e collegamento)
M_3.4.2	Elaborare ed implementare un piano di gestione coordinato dei canali
M_3.4.3	Promuovere la realizzazione di interventi di valorizzazione naturalistica dei canali
M_4.1.1	Creare pacchetti d'offerta ricreativa in collaborazione con attori pubblici e privati
M_4.2.1	Definire la rete di percorsi ufficiali del Parco

M_4.2.2	Creare e uniformare la segnaletica dei percorsi ufficiali
M_4.2.3	Sistemazione di una strada d'argine lungo il canale principale della sponda sinistra, nella parte centrale del Parco, quale nuova pista ciclabile su pista sterrata
M_4.2.4	Gestire la rete dei sentieri del Parco
M_4.2.5	Promuovere un nuovo collegamento pedonale ciclabile Tenero-Magadino con nuova passerella sul Ticino
M_4.2.6	Promuovere un nuovo collegamento pedonale ciclabile lungo via Vecchio Porto - via alla Monda con nuova passerella sul Ticino
M_4.2.7	Verificare la fattibilità della realizzazione di circuiti skate nella zona Carcale e in zona Cadenazzo-St. Antonino
M_4.3.1	Realizzare infrastrutture nei punti strategici (aree picnic, acqua potabile, servizi igienici, ecc)
M_4.3.2	Garantire l'accessibilità alle infrastrutture
M_4.3.3	Consolidare l'attività sportiva di rilevanza internazionale della scuderia Al Piano
M_5.1.1	Organizzare regolarmente una festa del Parco in collaborazione con i comuni, le associazioni e gli attori territoriali
M_5.1.2	Sostenere il programma di fattoria aperta (accordi con aziende per facilitare la visita alle stesse)
M_5.2.1	Sostenere le attività agrituristiche
M_5.3.1	Creare un codice comportamentale all'interno del Parco
M_5.3.2	Offrire un servizio di mediazione per conflitti puntuali
M_5.3.3	Stipulare accordi sui tracciati percorribili a cavallo
M_5.3.4	Sorveglianza del territorio
M_5.4.1	Proporre e negoziare contratti di gestione di biotopi e zone tampone
M_5.4.2	Assicurare la gestione del progetto di interconnessione
M_5.4.3	Sostenere finanziariamente sistemi colturali interessanti per la biodiversità
M_5.5.1	Stipulare accordi di collaborazione con i centri di competenza nel Parco o nelle sue vicinanze
M_5.6.1	Creare un gruppo di accompagnamento interdisciplinare ai progetti di sistemazione del fiume Ticino
M_6.1.1	Limitare il traffico motorizzato parassitario sulle strade agricole del Parco
M_6.1.2	Sostenere l'intervento di sistemazione della strada Gudo-Cadenazzo
M_6.1.3	Adottare ulteriori provvedimenti sulla base di una pianificazione della mobilità interna al Parco in collaborazione con i Comuni
M_6.2.1	Mettere in sicurezza i percorsi misti
M_6.3.1	Realizzare postazioni di bike sharing in collaborazione con i progetti esistenti.
M_6.3.2	Segnalare e migliorare gli accessi al Parco a partire dalle stazioni ferroviarie per i vettori di mobilità lenta
M_6.3.3	Creare pacchetti di offerta di svago e turismo combinata con FFS o altre aziende di trasporto
M_6.4.1	Stipulare accordi di usufrutto di parcheggi già esistenti
M_7.1.1	Elaborare catasto dei suoli pregiati (progetto pilota)
M_7.1.2	Risanare i siti inquinati nel Parco che sottraggono suolo agricolo o che sono in palese conflitto con la protezione della natura
M_7.2.1	Coordinare i prelievi d'acqua per l'irrigazione
M_7.3.1	Allestimento di progetti per una gestione sostenibile delle risorse in ambito agricolo (Programma federale sulle risorse Art 77a e b LAgr)
M_7.4.1	Allontanare il Poligono del Giappone in punti particolarmente sensibili
M_7.4.2	Adottare delle misure di contenimento delle neobiota sulla base di un catasto
M_7.5.1	Informare in relazione all'utilizzo di energie rinnovabili e sostenere progetti conformi agli obiettivi del Parco
M_7.5.2	Stimolare l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento per i grandi consumatori
M_8.1.1	Creazione del Centro del Parco (Centro visite e Sede amministrativa)
M_8.1.2	Predisporre punti e sportelli informativi

M_8.1.3	Creare supporti informativi (sito, cartine, ecc.)
M_8.1.4	Creare un'esposizione permanente sulla storia del piano
M_8.2.1	Creare una rete di collaborazioni con gli attori attivi nella formazione e nella divulgazione
M_8.2.2	Creare percorsi didattici e tematici
M_8.2.3	Creare e implementare un programma didattico
M_8.3.1	Controllare l'efficacia delle misure adottate
M_8.3.2	Predisporre un programma di monitoraggio territoriale
M_8.3.3	Offrire supporto logistico e finanziario a ricerche utili al conseguimento degli obiettivi del Parco

Allegato 3

Elenco misure affidate all'iniziativa di Enti pubblici e di privati:

M_1.2.3	Piantagione di filari, siepi naturali e di singoli alberi
M_1.2.4	Risanamento di situazioni puntuali di degrado paesaggistico
M_1.3.2	Risanare le scuderie che presentano problemi di carattere paesaggistico
M_1.3.3	Elaborare e attuare progetti di valorizzazione paesaggistica degli insediamenti
M_2.1.2	Promuovere la riconversione di superfici in zona agricola utilizzate per altri scopi
M_2.3.2	Sostenere progetti di filiere corte riguardanti i prodotti del Parco
M_2.4.1	Promuovere il Parco, la sua agricoltura e i suoi prodotti
M_3.4.2	Elaborare ed implementare un piano di gestione coordinato dei canali
M_3.4.3	Promuovere la realizzazione di interventi di valorizzazione naturalistica dei canali
M_4.1.1	Creare pacchetti d'offerta ricreativa in collaborazione con attori pubblici e privati
M_4.2.5	Promuovere un nuovo collegamento pedonale ciclabile Tenero-Magadino con nuova passerella sul Ticino
M_4.2.6	Promuovere un nuovo collegamento pedonale ciclabile lungo via Vecchio Porto - via alla Monda con nuova passerella sul Ticino
M_5.1.2	Sostenere il programma di fattoria aperta (accordi con aziende per facilitare la visita alle stesse)
M_5.4.3	Sostenere finanziariamente sistemi colturali interessanti per la biodiversità
M_6.1.1	Limitare il traffico motorizzato parassitario sulle strade agricole del Parco
M_6.3.3	Creare pacchetti di offerta di svago e turismo combinata con FFS o altre aziende di trasporto
M_7.1.1	Elaborare catasto dei suoli pregiati (progetto pilota)

Allegato 4


Elenco comuni¹⁸:

Comune	Percentuale di territorio del Parco
Bellinzona	0.00 %
Cadenazzo	7.38 %
Camorino	0.00 %
Cugnasco-Gerra	5.73 %
Gambarogno	6.78 %
Giubiasco	9.53 %
Gordola	1.54 %
Gudo	14.38 %
Lavertezzo	0.00 %
Locarno	40.69 %
Monte Carasso	0.00 %
Sant'Antonino	7.58 %
Sementina	6.26 %
Tenero-Contra	0.11 %

¹⁸ Tabella aggiornata a seguito della modifica del perimetro del Parco decisa dal Gran Consiglio il 18 dicembre 2014 (aggiornamento della percentuale di territorio del Parco).

Allegato 5

Comparto centrale del Parco a carattere non illuminato:



Allegato 6

Elenco delle riserve naturali istituite tramite il PUC:

Numero area protetta	Nome area protetta	Tipo biotopo	Nome biotopo	Sigla inventario
63	Baragie	- Sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale ¹⁹	Baragie	SA_TI448
66	Basciocca ovest	- Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale ²⁰	Basciocca (ovest)	SA_TI337
76	Boschetti	- Palude di importanza nazionale ²¹	Malcantone	PA_2301
		- Palude di importanza nazionale ²¹	Lanca Sant'Antonio	PA_2302
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale ²⁰	Malcantone	SA_TI12
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale ¹⁹	Lanca Sant'Antonio	SA_TI26
		- Zona golenale di importanza nazionale ²²	Boschetti	ZG_167
89	Cabana	- Palude di importanza cantonale ²³	Cabana	PA_2297
96	Canale Demanio	- Palude di importanza nazionale ²¹	Canale Demanio	PA_2306
		- Palude di importanza cantonale ²³	Demanio Nord	PA_2309
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale ²⁰	Canale Demanio	SA_TI21
98	Canton del Marcio	- Palude di importanza cantonale ²³	Canton del Marcio	PA_2313
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale ²⁰	Canton del Marcio	SA_TI387

¹⁹ Inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza cantonale

²⁰ Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale del 15 giugno 2001 (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA, RS 451.34)

²¹ Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale del 7 settembre 1994 (Ordinanza sulle paludi, RS 451.33)

²² Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992 (Ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31)

²³ Inventario delle paludi di importanza cantonale

115	Ciossa Antognini	- Palude di importanza nazionale ²¹	Ciossa Antognini	PA_2310
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale ²⁰	Ciossa Antognini	SA_TI5
		- Zona golenale di importanza nazionale ²²	Ciossa Antognini	ZG_168
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale ¹⁹	Ramello	SA_TI449
143	Gerre di Sotto	- Palude di importanza cantonale ²³	Gerre di Sotto	PA_9003
154	Isella Nord	- Palude di importanza cantonale ²³	Isella Nord	PA_2296
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale ¹⁹	Isella Nord	SA_TI486
158	Laghetto Demanio	- Sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale ¹⁹	Laghetto Demanio	SA_TI485
176	Lanche al Pizzante - Isoletta	- Palude di importanza nazionale ²¹	Isoletta	PA_2303
		- Palude di importanza nazionale ²¹	Lanche al Pizzante	PA_2304
		- Palude di importanza cantonale ²³	Al Pizzante Nord	PA_2308
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale ¹⁹	Lanche al Pizzante 2	SA_TI147
256	Santa Maria	- Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale ²⁰	Santa Maria	SA_TI373
268	Stagno Baragie	- Sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale ¹⁹	Stagno Baragie	SA_TI132
270	Stagno Cugnoli Curti	- Palude di importanza cantonale ²³	Longhetti	PA_2311
		- Palude di importanza nazionale ²¹	Stagno Cugnoli Curti	PA_2312
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza cantonale ¹⁹	Stagno Cugnoli Curti	SA_TI169
272	Stagno di Progero	- Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale ²⁰	Stagno di Progero	SA_TI10
279	Stazione Riazzino-Cugnasco	- Palude di importanza cantonale ²³	Stazione Riazzino-Cugnasco	PA_2307
297	Vigna Lunga - Trebbione	- Palude di importanza nazionale ²¹	Vigna Lunga-Trebbione	PA_2305
		- Sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale ²⁰	Vigna lunga - Trebbione	SA_TI8